

Regolamento Consigli di corso di studio

Art. 1¹

Il Consiglio di Corso di studio

1. I Corsi di studio sono retti da un Consiglio di Corso di Studio, al quale spettano, nel rispetto e in esecuzione delle linee progettuali e strategiche delle strutture didattiche, i seguenti compiti:

- a) proporre al Consiglio della struttura didattica di riferimento il Regolamento del corso di studio;
- b) eleggere il Presidente, tra i professori e ricercatori di ruolo o tra i ricercatori a tempo determinato in possesso di abilitazione scientifica nazionale;
- c) esprimere pareri e formulare proposte su ogni questione attinente al corso di studio, compresa l'attivazione e la copertura degli insegnamenti nonché le innovazioni e/o modifiche dell'offerta formativa;
- d) formulare proposte e pareri in ordine alle modifiche dello Statuto e del Regolamento didattico generale di Ateneo, attinenti al corso di studio interessato;
- e) promuovere la migliore organizzazione delle attività didattiche, il miglioramento della qualità degli studi, il potenziamento dell'internazionalizzazione e dei servizi di orientamento e tutorato;
- f) coordinare le attività di insegnamento e di studio per il conseguimento degli obiettivi formativi previsti dagli ordinamenti didattici;
- g) formulare proposte finalizzate all'attuazione degli obiettivi del sistema di Assicurazione della Qualità (AQ) nell'ambito del corso di studio;
- h) esaminare ed approvare i piani di studio degli studenti;
- i) disciplinare la costituzione delle commissioni di verifica del profitto degli studenti e dell'esame di laurea;
- l) istituire il gruppo qualità che sovrintende alle politiche di qualità del corso;
- m) approvare le schede di monitoraggio e i rapporti di riesame;
- o) svolgere ogni altro compito previsto dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti di Ateneo.

2. Il Consiglio di Cds provvede, altresì, ad indicare i componenti del Gruppo Gestione Qualità, di cui fanno parte d'ufficio il Presidente ed il Vicepresidente, che verifica la qualità delle attività didattiche e formative del Cds, presentando in Consiglio di Cds i documenti e le relazioni richieste annualmente ai fini dei processi di autovalutazione e di assicurazione della qualità (AVA), per quanto di competenza, e proponendo le conseguenti azioni volte a migliorare la qualità medesima.

3. Il coordinamento del Consiglio di Corso di Studio rientra nella competenza della Struttura Didattica di afferenza.

Art. 2²

Composizione del Consiglio del Corso di Studio

1. Fanno parte del Consiglio di corso di studio, con diritto di voto, i professori e i ricercatori di ruolo in servizio presso l'Ateneo, i Ricercatori di tipo B ed A dell'Ateneo, i professori che svolgono la propria attività didattica e di ricerca presso l'Università di Catanzaro ai sensi dell'art. 6, comma 11 della Legge 240/2010, i quali nel piano didattico complessivo del corso, attualmente o nella Coorte immediatamente precedente, risultino o siano risultati titolari di insegnamenti o moduli curriculari relativi ad attività formative di base, caratterizzanti, affini o integrative, nonché i rappresentanti degli

¹ Articolo integrato con il D.R. n. 377 del 14.03.2022 e con il D.R. n. 1432 dell'11.10.2024

² Articolo modificato con il D.R. n. 1764 del 21.12.2021, con il D.R. n. 1065 del 10.08.2022 e con il D.R. n. 1432 dell'11.10.2024

studenti iscritti regolarmente al corso di studio, non oltre il primo anno fuori corso, nella misura del 15 per cento dei componenti effettivi, con arrotondamento all'unità superiore, fino a un massimo di due studenti per ciascun corso di studio. Nello specifico, relativamente ai Corsi di studio attivati ad anni alterni, fanno parte del Consiglio anche i docenti che erano responsabili di insegnamenti o moduli nelle coorti precedenti.

Alle sedute del Consiglio partecipano, altresì, con voto consultivo, i professori a contratto e i professori supplenti, individuati ai sensi del primo comma.

2. La rappresentanza studentesca è nominata dall'Assemblea dei Rappresentanti degli Studenti, nel rispetto della parità di genere.

3. Il Consiglio di corso di studio è presieduto da un professore o da un ricercatore di ruolo o da un ricercatore a tempo determinato in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale, che ha il titolo di Presidente.

4. Il Presidente è eletto a maggioranza assoluta e con voto segreto nel corso della prima seduta assembleare convocata di norma dal decano compreso tra gli aventi diritto al relativo voto con maggiore anzianità nel ruolo e, in caso di parità, con maggiore anzianità anagrafica, un mese prima della scadenza del mandato del Presidente in carica.

Entro sette giorni dalla convocazione delle elezioni gli interessati dovranno presentare la propria candidatura presso la Direzione Generale. Le elezioni dovranno essere svolte dal 15 al 30 giorno dalla data di convocazione.

Il Presidente dura in carica tre anni: il relativo mandato è rinnovabile, senza limiti. La carica di Presidente è incompatibile con le seguenti cariche: Rettore, Direttore di Dipartimento, Coordinatore del Nucleo di valutazione, Coordinatore e componente del Presidio di Qualità, docente componente della Commissione Paritetica docenti-studenti relativamente ai Corsi di studio erogati dalla Struttura Didattica presso cui la Commissione stessa è istituita.

Il Presidente non può essere contemporaneamente Presidente di altri Corsi di Studio.

5. L'elettorato passivo per la carica di Presidente di Consiglio di corso di studio è riservato a docenti che assicurano un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo.

Art. 3³

Compiti del Presidente e norme di funzionamento del Consiglio del Corso di Studio

1. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio nel rispetto di quanto prescritto dal regolamento di Ateneo, ne fissa l'ordine del giorno e ne attua le deliberazioni, sovrintende alle attività del corso.

2. Ciascun Presidente può nominare, fra i docenti di ruolo del corso di studio, un Vicepresidente, che lo supporti nello svolgimento delle attività e ne assuma le funzioni in caso di assenza o impedimento ed, eventualmente, può nominare un coordinatore di anno.

2 bis. Il Presidente verifica ed, eventualmente, propone i correttivi ai programmi degli insegnamenti, là dove ritenuti non conformi agli obiettivi formativi o non proporzionati ai CFU attribuiti all'insegnamento; verifica la presenza dei docenti affidatari sia alle lezioni sia agli esami e segnala eventuali inadempienze alle strutture didattiche per i provvedimenti conseguenti; verifica che le modalità di svolgimento degli esami siano conformi alla SUA-CdS e che i contenuti delle domande rientrino nel programma; discute con i singoli docenti le valutazioni degli studenti al fine di superare le eventuali criticità; nomina il Coordinatore di tirocinio per i corsi di studio afferenti alle professioni

³ Articolo modificato con il D.R. n. 1764 del 21.12.2021.

sanitarie.

3. Il mandato del Presidente può essere revocato con voto di sfiducia della maggioranza assoluta dei componenti aventi diritto di voto, manifestato in un Consiglio di corso di studio convocato, da almeno un terzo dei suoi componenti con diritto di voto.

4. Le sedute del Consiglio di corso di studio – che, in caso di necessità o urgenza, possono tenersi anche in via telematica – sono valide solo se presiedute dal Presidente o dal Vicepresidente e se vi partecipa la maggioranza dei componenti con diritto di voto. Ai fini dell'accertamento della maggioranza, non devono essere computati gli assenti giustificati. Il numero dei presenti non può essere comunque inferiore ad un terzo degli aventi diritto al voto. Qualora non si raggiunga la maggioranza richiesta, occorre procedere ad una nuova convocazione.

5. Il Consiglio è convocato dal Presidente o, in caso di assenza o impedimento, dal Vicepresidente, di norma, per via telematica. La convocazione deve avvenire almeno cinque giorni lavorativi prima della seduta. In caso di urgenza, tale termine può essere congruamente ridotto.

6. Il Consiglio può essere convocato, altresì, in seduta straordinaria, per discutere di problemi di particolare urgenza o importanza, su richiesta sottoscritta da almeno un terzo dei suoi componenti o per iniziativa del Responsabile della struttura didattica. L'adunanza è valida se vi partecipa la maggioranza degli aventi diritto al voto.

7. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei partecipanti, salvo che per determinati argomenti sia diversamente disposto.

8. Il Consiglio designa, tra i docenti di ruolo, un segretario che coadiuva il Presidente e cura la verbalizzazione delle sedute. Nel caso di assenza o impedimento del segretario designato, sarà il Presidente ad indicare, di volta in volta, il componente che dovrà assumerne le funzioni. Di ogni riunione viene redatto apposito verbale. 9. Il Presidente, se non eletto in consiglio di Scuola, ha diritto a partecipare senza diritto di voto alle sedute del Consiglio di Scuola quando si discutano argomenti inerenti al corso da lui presieduto.

Art. 4⁴

Norme transitorie

In prima applicazione, la seduta del Consiglio di Corso di Studio per l'elezione del Presidente viene tempestivamente convocata dal Rettore e può essere svolta anche per via telematica.

In prima applicazione, altresì, l'elettorato attivo per l'elezione del Presidente del Consiglio di Corso spetta ai soli docenti, nel suddetto elettorato non sono inclusi i rappresentanti degli studenti; il termine per la presentazione della candidatura è ridotto a 5 giorni; le elezioni dovranno essere svolte dal 7° al 15° giorno dalla data di convocazione.

Le norme regolamentari relative all'organizzazione dei Corsi di Studio, in conflitto con il presente regolamento vengono considerate decadute.

Per quanto non previsto dal presente regolamento fa fede il regolamento elettorale per la costituzione degli organi collegiali.

Nelle more della modifica di Statuto, ai fini della composizione del Consiglio di Scuola il Presidente è equipollente al Coordinatore.

⁴ Articolo modificato con il D.R. n. 1309 del 14.10.2021